



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 30-11-2015



PROGETTO DI LEGGE

Modifiche alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche - Legge sulla cittadinanza

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n. 114
e successive modifiche)

1. L'articolo 2 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche è così sostituito:

Art. 2

(Della cittadinanza per naturalizzazione)

1. Possono divenire cittadini sammarinesi per naturalizzazione i cittadini stranieri o apolidi, in esito al procedimento di cui all'articolo 2 ter, in base ai seguenti criteri:
- a) essere iscritti nei registri della popolazione residente al momento della domanda ed essere, a tale data, effettivamente residenti nel territorio della Repubblica;
 - b) avere dimorato effettivamente per almeno venticinque anni continuativi, nel territorio della Repubblica, intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica e del permesso di soggiorno ordinario; l'attestazione della dimora è rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Per i coniugi di cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il periodo di dimora effettiva è ridotto a quindici anni. Può accedere alla naturalizzazione di cui al periodo precedente anche il coniuge di cittadino sammarinese deceduto anteriormente al raggiungimento del numero di anni di dimora necessari per poter presentare la domanda di naturalizzazione;
 - c) non aver riportato, in Repubblica o all'estero, con sentenza passata in giudicato, condanna alla pena della prigionia o dell'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno per reato non colposo;
 - d) rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta;
 - e) prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avanti ai Capitani Reggenti ed al Segretario di Stato per gli Affari Interni.
2. Possono richiedere la natura originaria della cittadinanza sammarinese, coloro i quali divengono cittadini sammarinesi naturalizzati, se figli di madre nata sammarinese per origine che abbia o non abbia beneficiato delle leggi sul reintegro e sulla riassunzione nella cittadinanza. A tal fine si applica il procedimento di cui all'articolo 2 ter, comma 14."

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882 425
F +378 (0549) 885 080



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Art. 2

*(Articoli aggiuntivi all'articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n. 114
e successive modifiche)*

1. Dopo l'articolo 2 della Legge 114/2000 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 2 bis

(Effetti sui figli minori)

1. Gli effetti della naturalizzazione si estendono automaticamente ai figli minori del genitore naturalizzato che ne abbia fatto domanda, purché siano residenti alla data della domanda.
2. Il comma 1 si applica anche al minore il cui genitore, che avrebbe avuto diritto alla naturalizzazione avendone i requisiti previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 2, sia deceduto prima della presentazione della domanda a condizione che fosse residente in Repubblica alla data della morte.
3. La domanda di naturalizzazione per i minori è presentata da chi esercita la potestà genitoriale, o dal tutore ovvero dal procuratore speciale nominato dal Commissario della Legge quale giudice tutelare. Costoro prestano, per conto dei minori, il giuramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

Art. 2 ter

*(Procedimento per l'acquisto della
cittadinanza per naturalizzazione)*

1. La domanda di naturalizzazione è presentata all'Ufficiale di Stato Civile.
2. La domanda contiene l'indicazione dei requisiti in base ai quali l'interessato richiede la cittadinanza per naturalizzazione ed è comprensiva dei certificati che ne comprovano la sussistenza, secondo quanto previsto da apposito regolamento del Congresso di Stato.
3. La domanda ed i certificati di cui al comma 2 sono depositati presso l'Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, di seguito indicato come "Ufficio Stato Civile", che ne rilascia ricevuta.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'Ufficiale di Stato Civile accertata la sussistenza dei requisiti per ottenere la naturalizzazione, emette l'atto di accertamento trasmettendolo all'interessato e all'Ufficio Segreteria Istituzionale per gli adempimenti conseguenti.
5. L'emissione dell'atto di accertamento di cui al comma 4 relativo alla domanda di naturalizzazione presentata da chi è sottoposto a procedimento penale è sospesa fino a quando sia passata in giudicato la relativa sentenza ovvero il procedimento sia stato definitivamente archiviato.
6. Il Consiglio Grande e Generale attribuisce la cittadinanza per naturalizzazione con deliberazione assunta mediante presa d'atto degli atti di accertamento di cui al comma 4 di norma entro i mesi di febbraio e settembre di ogni anno. La deliberazione di cui al

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882 425
F +378 (0549) 885 080



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

presente comma costituisce causa di archiviazione del procedimento giudiziario pendente per l'accertamento dello stato di apolidia.

7. L'Ufficio Segreteria Istituzionale, in vista della seduta consiliare di adozione della deliberazione di cui al comma 6, forma apposito elenco delle domande di naturalizzazione che sono state oggetto di accertamento positivo da parte dell'Ufficiale di Stato Civile pervenute sino al giorno precedente la data della seduta dell'Ufficio di Presidenza prevista per le sessioni consiliari di norma nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno.

8. La deliberazione di attribuzione della cittadinanza per naturalizzazione è inviata dall'Ufficio Segreteria Istituzionale all'Ufficio Stato Civile e a ciascun interessato per la prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica prescritto dalla Rubrica XL del Libro V delle Leges Statutae.

9. Effettuato il giuramento di cui al comma 8 l'Ufficiale di Stato Civile provvede al più presto ad iscrivere ciascun interessato nei registri della cittadinanza, dandone comunicazione all'Autorità estera competente.

10. Entro il termine di un anno dal giuramento o, per i minori di cui all'articolo 2 bis, dal compimento della maggiore età, deve essere formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze possedute.

11. Qualora la normativa del Paese di origine non consenta di rinunciare alla cittadinanza, la mancata formalizzazione della perdita delle altre cittadinanze possedute da parte dell'interessato, può essere compensata, entro il termine di cui al comma 10, con apposita certificazione dell'Autorità competente del Paese d'origine che attesti l'impossibilità della rinuncia. Qualora il Paese d'origine non consenta neppure di presentare la domanda di rinuncia alla cittadinanza, l'interessato deve rilasciare in tal senso relativa dichiarazione giurata e per iscritto, sotto la sua responsabilità civile e penale. Gli adempimenti di cui al presente comma possono essere effettuati dall'interessato anche al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1.

12. L'Ufficiale di Stato Civile provvede al più presto ad annotare nei registri della cittadinanza l'avvenuta trasmissione della rinuncia alla cittadinanza o alle cittadinanze possedute.

13. L'Ufficiale di Stato Civile procede alla cancellazione dell'interessato dai registri della cittadinanza qualora, entro il termine perentorio di un anno dal giuramento o dal compimento della maggiore età, non sia formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze possedute, salvo quanto disposto dal comma 11.

14. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, la domanda è presentata all'Ufficio Stato Civile, che, eseguiti gli opportuni accertamenti, procede senza ulteriori formalità alle annotazioni della modifica della natura della cittadinanza dell'interessato sui pertinenti atti di Stato Civile nonché sugli atti dei discendenti che ne facciano richiesta, secondo le norme ed i principi in materia di cittadinanza. L'interessato non è tenuto all'adempimento della prestazione del giuramento di cui al comma 8 ed all'adempimento di cui al comma 10 qualora la richiesta e l'esito positivo degli accertamenti inerenti alla natura originaria avvengano in data anteriore agli adempimenti di cui ai predetti commi 8 e 10."

Art. 3

(Integrazione all'articolo 9 della Legge n. 114/2000)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882 425
F +378 (0549) 885 080



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 9, terzo comma della Legge 114/2000 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“La cancellazione dai registri della cittadinanza a seguito di condanna per i casi di cui al primo ed al terzo comma è eseguita dall'Ufficiale di Stato Civile immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale che dispone la condanna. Il giudice penale è tenuto alle notifiche e alle comunicazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui al presente comma da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.”

Art. 4

(Disposizioni attuative)

1. Con regolamento del Congresso di Stato sono individuati, in particolare:
- a) gli uffici pubblici competenti ad attestare la dimora;
 - b) il contenuto della domanda volta all'ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione ed i certificati da produrre all'Amministrazione per comprovare la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti previsti dalla legge;
 - c) l'ammontare del diritto di pratica che l'interessato è tenuto a versare all'Ufficio Stato Civile all'atto del deposito della domanda per l'ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione.

Art. 5

(Disposizione transitoria)

1. Ai fini della maturazione del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge n. 114/2000 così come sostituito dalla presente legge, per dimora si intende anche il periodo di possesso del previgente permesso di soggiorno speciale continuativo rilasciato ai sensi della legislazione in materia all'epoca vigente.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882 425
F +378 (0549) 885 080